

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

### 102° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

(Pomeridiana)

**Presidenza del Presidente MORA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale» (2341), e connessi voti regionali nn. 112 e 115

**(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)**

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 2, 5, 6 e <i>passim</i>
CASADEI LUCCHI (Com.-PDS)	..... 5, 6, 7 e <i>passim</i>
DIANA (DC)	..... 6
EMO CAPODILISTA (DC)	..... 6, 10
MICOLINI (DC)	..... 6, 7, 10
NEBBIA (Sin. Ind)	..... 11
RICCIUTI, <i>sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	..... 5, 6, 7 e <i>passim</i>

*I lavori hanno inizio alle ore 14,45.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale» (2341) e connessi voti regionali nn. 112 e 115**

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà» e dei connessi voti regionali nn. 112 e 115.

Riprendiamo l'esame, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

Nella seduta di stamane abbiamo approvato fino all'articolo 9 compreso, nel testo dell'articolato come presentato dal relatore.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sempre nel testo presentato dal relatore:

#### **Art. 10.**

*(ConSORZI di difesa)*

1. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività dei consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole di cui all'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, attribuisce la personalità giuridica di diritto privato. Agli acquisti immobiliari effettuati dai consorzi di difesa per il raggiungimento degli scopi sociali non si applica l'articolo 17 del codice civile. I consorzi già riconosciuti potranno presentare la domanda per l'attribuzione della personalità giuridica alla regione competente, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Non possono essere attribuite funzioni proprie dei consorzi di difesa a nuovi organismi o ad organismi già operanti con finalità statutarie diverse, quando nella provincia interessata sia già riconosciuto ed operante un organismo abilitato a svolgere tali funzioni.

3. Ove in una provincia non sia già riconosciuto ed operante un consorzio di difesa, lo svolgimento delle funzioni relative può essere affidato ad un nuovo organismo che si costituisca ed abbia i requisiti richiesti o ad un consorzio di una provincia limitrofa, che ne faccia domanda alla regione.

4. Il riconoscimento è revocato ai consorzi di difesa e ad altri organismi già riconosciuti quando questi, per un triennio consecutivo, abbiano provveduto alla difesa delle produzioni dei soci con quantitativi inferiori a quelli ritenuti congrui in base alla normativa vigente. In questo caso i soci potranno confluire in analoghi organismi operanti nella stessa provincia se esistenti o, in caso contrario, in province limitrofe.

5. Le regioni provvedono a controllare con periodicità almeno biennale il rispetto, da parte dei soci del consorzio, del diritto di opzione previsto dall'articolo 17, quarto comma, lettera a), della legge 25 maggio 1970, n. 364.

6. All'articolo 17 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sostituire la lettera f) con le seguenti:

«f) la nomina del collegio sindacale, in cui deve essere presente un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

g) nei consorzi con più di 1.000 soci l'assemblea può essere da delegati eletti da assemblee parziali, disciplinate dagli statuti. Le assemblee parziali per la nomina dei delegati sono indette dal consorzio, recano all'ordine del giorno le materie oggetto dell'assemblea generale e sono convocate in tempo utile perchè delegati da esse eletti possano partecipare all'assemblea. I delegati devono essere soci».

7. L'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente articolo 15, dovranno costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali.

2. La cassa è alimentata annualmente:

a) da contributi dei consorzi nella misura stabilita annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci in relazione alle tariffe assicurative stabilite per l'annata, distinte per singoli tipi di contratto, prodotto e comuni;

b) dal concorso dello Stato commisurato alla metà della spesa complessiva sostenuta per la gestione della cassa sociale, accertata in via definitiva sulla base del relativo conto consuntivo; nelle zone ad alto rischio climatico, determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tale percentuale può raggiungere il 65 per cento, tenuto conto di eventuali altri contributi di cui alla successiva lettera c);

c) dai contributi eventualmente concessi con propria legge dalla Regione competente per territorio;

d) da eventuali contributi di altri enti pubblici o privati.

3. I contributi di cui al precedente comma 2, lettere c) e d), vanno a riduzione dei contributi gravanti sui consorziati.

4. La dotazione finanziaria della cassa non può essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata.

5. Alla riscossione dei contributi associativi e delle spese per la difesa attiva e passiva, posti dai consorzi a carico dei loro associati, si provvede applicando le disposizioni che regolano l'esazione delle imposte dirette, la riscossione dei contributi gode di privilegio generale. I ruoli consortili dovranno essere annualmente sottoposti al visto di esecutorietà dell'intendente di finanza competente per territorio.

6. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste è attribuita all'organismo di rappresentanza nazionale dei consorzi di difesa, di cui all'articolo 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, la personalità giuridica di diritto privato. Tale organismo è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Agli acquisti

immobiliari da esso effettuati per il raggiungimento degli scopi sociali non si applica l'articolo 17 del codice civile».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire la rubrica con la seguente: «(Soggetti abilitati ad agire per la difesa attiva e passiva delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche)».*

10.1 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,  
SCIVOLETTO

*Sostituire i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, con il seguente:*

«1. Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva contro le avversità atmosferiche, che implica altresì il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, spetta alle Regioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

10.2 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,  
SCIVOLETTO

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: «I consorzi di produttori agricoli costituiti ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 364 del 1970 e dell'articolo 10 della legge n. 590 del 1981 possono accedere al credito agrario di esercizio a tasso agevolato».*

10.3 EMO CAPODILISTA, SARTORI, CARLOTTO,  
DIANA

*Sopprimere il comma 2.*

10.4 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,  
SCIVOLETTO

*Il comma 5 è sostituito dal seguente:*

«5. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è aggiunto il seguente:

“Alla riscossione dei contributi associativi relativi alle spese per la difesa attiva e passiva posti a carico degli associati dai soggetti collettivi abilitati ad agire contro le avversità atmosferiche ai sensi della presente legge, si provvede applicando le disposizioni che regolano l'esazione delle imposte dirette, con obbligo del non riscosso per riscosso; la riscossione dei contributi gode di privilegio generale”».

10.5 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,  
SCIVOLETTO

*Al comma 7, lettera c), sopprimere le parole: «eventualmente» e «con propria legge».*

10.6 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,  
SCIVOLETTO

*Sopprimere il comma 6.*

10.7 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,  
SCIVOLETTO

*Al comma 7, lettera c), dopo la parola: «Regione» inserire le seguenti: «o Provincia autonoma».*

10.8 MICOLINI

Circa l'emendamento 10.1, che riguarda la rubrica, credo fosse legato ad un precedente emendamento non approvato.

CASADEI LUCCHI. Sì, l'emendamento 10.1 possiamo dichiararlo decaduto.

PRESIDENTE. Allora dichiaro decaduto l'emendamento 10.1. Rimane la rubrica così com'è.

CASADEI LUCCHI. Intervengo per illustrare l'emendamento 10.2.

Noi, nell'ambito della modificazione radicale che volevamo dare a tutto l'impianto della legge, prevedevamo di delegare alle regioni complessivamente le competenze. Pertanto le regioni stesse avrebbero dovuto definire, con propria regolamentazione, con propria legislazione le modalità di intervento e quindi tutto quanto l'articolo 10 finirebbe per essere semplificato enormemente con la dizione che noi proponiamo con l'emendamento 10.2.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Quindi lo mantenete.

CASADEI LUCCHI. Sì, signor Presidente.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Il Governo è contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Come relatore sono contrario perchè, secondo il mio avviso, qui si potrebbero determinare delle disparità tra regione e regione, mentre la gestione del Fondo mi pare che sia a carattere nazionale, generale.

Quindi il parere del relatore è contrario come quello del Governo.

DIANA. Il Fondo è definito dallo stesso titolo del disegno di legge, che parla di Fondo di solidarietà nazionale, appunto, per cui non possiamo creare dei distinguo tra regione e regione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Quindi anche lei annuncia praticamente voto contrario.

DIANA. Sì, signor Presidente.

CASADEI LUCCHI. Vorrei far notare che non è che con la nostra proposta la differenziazione delle modalità comporti un decadimento dell'ottica nazionale. Infatti in questo emendamento diciamo: «Il riconoscimento di idoneità allo svolgimento delle attività di difesa attiva e passiva contro le avversità atmosferiche, che implica altresì il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, spetta alle regioni», ma questo non toglie...

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Prendo atto di questa precisazione ma, secondo me, nell'architettura che abbiamo costruito per questo disegno di legge, l'approvazione di questo emendamento sarebbe non dico in contraddizione ma certo in divaricazione rispetto all'impostazione che noi vogliamo dare.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 10.3, presentato dal senatore Emo Capodilista e da altri senatori.

EMO CAPODILISTA. Questo emendamento si illustra da sè, signor Presidente.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Come relatore esprimo parere favorevole a questo emendamento.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Il Governo invita al ritiro di questo emendamento.

MICOLINI. Siccome conosciamo già i ritardi del Ministero, questo è uno strumento per accedere a crediti agevolati per la gestione del Fondo normalmente.

Pertanto noi voteremo a favore di questo emendamento.

CASADEI LUCCHI. Anche il nostro Gruppo voterà a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Emo Capodilista e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 1 dell'articolo 10, nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 10.4, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

CASADEI LUCCHI. Signor Presidente, questo emendamento era in subordine rispetto al 10.2, quindi noi lo teniamo in vita.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 10.4, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il comma 2.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 3.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 4.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento 10.5, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

CASADEI LUCCHI. Di questo emendamento basta leggere il testo: mi pare che si illustri da sè.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Io devo esprimere la mia perplessità, se mi è consentito. Perchè non sarei favorevole? Perchè, in base alle nuove norme sulle esattorie, ora l'obbligo del non riscosso per riscosso è diventato più oneroso. Ora, se il consorzio può scegliere la formula più adeguata, risparmia laddove non ci sono fenomeni di evasione o comunque di non contribuzione; se invece manteniamo per tutti l'obbligo del non riscosso per il riscosso, è per tutti più cara la riscossione. Mi permetto solo di fare questa riflessione. Non è che io sia contrario in assoluto, ma l'obbligo del non riscosso per il riscosso è chiaro che aumenta l'aggio, quindi aumenta il costo della riscossione. *(Interruzione del sottosegretario Ricciuti)*. Siccome resta facoltativo per il consorzio, io non vedo perchè il consorzio, dove la contribuzione non ha problemi di evasione, debba pagare un aggio più alto.

MICOLINI. Si ingrassano le banche con questa operazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. È chiaro che con questo, da un lato, come veniva ricordato, creiamo una norma obbligatoria...

CASADEI LUCCHI. Questo ha il pregio di riuscire ad avere, a livello nazionale, una posizione unica; successivamente potrà anche essere cambiato, ma riusciamo a creare un costume.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Comunque io non pongo certo una questione di fiducia, per così dire; se voi credete che sia utile e il Governo è favorevole...

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Il Governo insiste, se possibile, per l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. È chiaro che, in tal modo, troviamo una norma obbligatoria. Pertanto, non posso non manifestare le mie perplessità su tale modifica.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Mi dichiaro favorevole alla modifica proposta tramite l'emendamento 10.5 e ne sollecito l'approvazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.7, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti il comma 6 dell'articolo 10.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 10.6, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

**È approvato.**

Metto ai voti il comma 7 dell'articolo 10, nel testo emendato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

**È approvato.**



Passiamo all'esame dell'articolo 11. Ne do lettura.

Art. 11.

*(Non cumulabilità degli interventi)*

1. Le provvidenze stabilite dalla presente legge non sono cumulabili con i risarcimenti dei danni liquidati dalle società di assicurazione oltre l'ammontare del danno effettivamente subito, che deve avere come presupposto la compromissione del bilancio economico aziendale anche in presenza del risarcimento assicurativo.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Ne do lettura:

Art. 12.

*(Applicabilità delle norme in vigore)*

1. Restano applicabili, per quanto non in contrasto con la presente legge, le disposizioni di cui alla legge 21 luglio 1960, n. 739, alla legge 25 maggio 1970, n. 364, alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e alla legge 13 maggio 1985, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni.

Su questo articolo ho presentato il seguente emendamento:

«*Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale*). 1. Nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presso la Direzione generale della produzione agricola, è istituita una Divisione con compiti relativi alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale».

12.1

IL RELATORE

Ho formulato l'emendamento 12.1, interamente sostitutivo dell'articolo, in recepimento delle osservazioni poste dalla Commissione bilancio. Infatti, si prevede che nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presso la Direzione Generale della produzione agricola, sia istituita una divisione con compiti relativi alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale. Il mio emendamento, oltre a rappresentare una razionalizzazione del sistema vigente, è determinato anche, come ho già detto, dalla necessità di adeguarsi al parere espresso dalla Commissione bilancio che si era pronunciata in termini favorevoli a condizione che non si verificassero incrementi dell'organico e quindi maggiori spese.

L'emendamento 12.1 non comporta nè aumento dell'organico nè maggiori spese e, alle esigenze del personale, derivanti dalla istituzione

della divisione, si potrà provvedere anche secondo la normativa vigente in materia di mobilità nell'ambito del pubblico impiego.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Signor Presidente, il Governo è fortemente perplesso per la portata di questa norma che costituisce una sorta di riforma strisciante, dal punto di vista burocratico, del Ministero dell'agricoltura. Non ritengo che sia conforme ai disegni tesi a riordinare l'intera materia, così come fortemente auspicato da tutti i produttori agricoli e dal mondo economico e politico della nazione. Il Governo invita a non approvare questo emendamento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Signor Sottosegretario, comprendiamo le ragioni ufficiali ed istituzionali; riteniamo che questa norma innovativa non comporti sconvolgimento e ci uniamo all'auspicio dei produttori di una riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

CASADEI LUCCHI. Annuncio il mio voto favorevole.

MICOLINI. Annuncio il mio voto favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 12.1, da me presentato, interamente sostitutivo dell'articolo 12.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

CASADEI LUCCHI. Intervengo molto sinteticamente, Presidente, per dire che pensiamo di aver fatto un buon lavoro nel senso che ci siamo impegnati per dare forma definitiva ad una riforma di questa legge importante per l'agricoltura.

Pensiamo pure che abbiamo perso un'occasione perchè, a nostro parere, si poteva fare molto di più, per un verso; per un altro verso, crediamo che qui si sia stati al di sotto delle necessità, per quanto attiene alla parte finanziaria: dovremo registrare che annualmente il Fondo finirà per essere impinguato ed allora meglio sarebbe stato provvedere *ab origine*.

Detto questo, con un pò di rammarico, ciò nonostante ci esprimiamo a favore dell'approvazione di questo disegno di legge.

EMO CAPODILISTA. Volevo, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, esprimere soddisfazione perchè da lungo tempo era stata richiesta una modifica ed un aggiornamento della legge in questione ed i produttori agricoli tutti attendevano con ansia questa modifica; i consorzi di difesa in particolare e le organizzazioni professionali avevano fatto sapere l'urgenza di poter approvare una legge che fosse più valida, perchè erano stati sollevati numerosi punti che noi abbiamo qui in gran parte superato.

Credo che a questo punto noi dobbiamo anche essere grati al Sottosegretario ed al Governo, anche se per alcuni aspetti erano un po' perplessi; certamente il sottosegretario Ricciuti è stato molto vicino - e lo ha dimostrato - agli interessi dell'agricoltura e degli imprenditori agricoli.

Voglio ringraziare soprattutto il relatore, nostro Presidente, che per molto tempo ha lavorato per poter arrivare ad un'approvazione di questa importante legge.

Devo anche rivolgere un ringraziamento all'opposizione che in questa materia ha dimostrato di volere non opporsi soltanto per un motivo politico ma ha appoggiato, quando ha ritenuto utile e necessario - e quasi sempre - l'approvazione di questo disegno di legge.

Speriamo adesso che sia possibile al più presto che la Camera, quindi il Parlamento intero, approvi il disegno di legge in modo che possa diventare legge dello Stato e possa essere pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* al più presto possibile, perchè questo attendono con ansia i produttori agricoli.

NEBBIA. Annunzio il voto favorevole della Sinistra indipendente, pur riconoscendo alcuni limiti che questa legge ha. È comunque da esprimere soddisfazione per il fatto che questo disegno di legge sia stato approvato in questo ramo del Parlamento in chiusura di legislatura, nella speranza che venga approvato definitivamente dalla Camera dei deputati.

RICCIUTI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, esprimo il più vivo ringraziamento del Governo al Senato, alla Commissione agricoltura ed al suo Presidente in generale per aver approvato in tempi necessari una legge fortemente attesa dal mondo agricolo in generale.

Un ringraziamento particolare va al Presidente in qualità di relatore, che ha dimostrato non solo grande competenza, da tutti riconosciuta, ma anche grande passione per l'approvazione di questo disegno di legge, trovando sempre il tono giusto per conseguire mediazioni che sono state utilissime all'assetto generale della legge per il suo miglioramento.

Voglio ringraziare il relatore di minoranza, senatore Casadei Lucchi, e tutti quanti gli altri senatori che si sono impegnati nell'approvazione di questo disegno di legge.

Ritengo per me un grande dono aver potuto assistere, come rappresentante del Governo, all'approvazione di questo disegno di legge, perchè, da imprenditore agricolo piccolo coltivatore diretto e da sindacalista dell'agricoltura, ho potuto notare alla base tante disfunzioni della legge precedente e quindi toccare con mano quella che era la forte, stretta necessità di un suo adeguamento migliorativo.

Voglio ringraziare anche quei senatori che hanno avuto la bontà di tornare indietro da posizioni che ritenevano giuste, dalla loro parte, che forse in termini generali potevano essere considerate giuste, però che non avevano lo spazio per poter essere contenute nell'assetto generale di questa legge.

Una raccomandazione voglio fare: se è possibile, di inviare il messaggio di questa legge oggi stesso o domani alla Camera dei deputati, in maniera da renderne possibile l'approvazione definitiva.

**PRESIDENTE**, *relatore alla Commissione*. Poche brevissime parole come relatore per associarmi al compiacimento per l'approvazione di questo importante provvedimento, nell'auspicio, da me condiviso, che la Camera possa approvarlo prima dello scioglimento del Parlamento.

Un ringraziamento in modo particolare al senatore Casadei Lucchi, che ha, per il Gruppo del PDS, seguito con tanta competenza e attenzione i lavori, prima nella Sottocommissione e poi nella Commissione.

Un ringraziamento anche al dottor Scuderi, segretario della Commissione.

Esprimo la convinzione che, se il nostro provvedimento può anche, per taluni aspetti, non avere soddisfatto tutti i senatori che lo approvano, è pur vero, come è stato riconosciuto unanimemente, che esso rappresenta un notevole miglioramento e, per alcuni aspetti, anche un'importante innovazione rispetto alla legislazione precedente. In questo senso crediamo di aver fatto un buon lavoro al servizio dell'agricoltura e degli imprenditori agricoli.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato.

**È approvato.**

Nel disegno di legge che abbiamo testè approvato sono assorbiti i voti regionali n. 112 e n. 115 che erano ad esso connessi.

La Presidenza assicura che procederà al necessario coordinamento formale del testo stesso.

*I lavori terminano alle ore 15,10.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consiglieri parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOU SSA MARISA NUDDA**